



Consip S.p.A.

Servizio di noleggio long rent autoveicolo

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI NOLEGGIO LONG RENT AUTOVEICOLO



1	PREMESSA.....	3
2	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2.1	REQUISITI CONTRATTUALI	5
2.1.1	Coperture assicurative.....	5
2.1.2	Autoveicolo sostitutivo.....	6
2.1.3	Pneumatici.....	7
3	SERVIZI CONNESSI AL NOLEGGIO.....	8
3.1	CONSEGNA DEL VEICOLO E DECORRENZA DEL NOLEGGIO	8
3.2	MANUTENZIONE.....	9
3.3	RIPARAZIONE DI CARROZZERIA, REVISIONI E CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO	11
3.4	SOCCORSO STRADALE.....	11
3.5	CENTRI DI SERVIZIO	12
3.6	RESTITUZIONE DEL VEICOLO	13
3.7	GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	14
4	ENTITÀ E DURATA DEL NOLEGGIO	14
4.1	MANCATA CONSEGNA E PREASSEGNAZIONE OBBLIGATORIA	15
4.2	GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI.....	16
4.3	RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI	16
4.4	INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DEI VEICOLI	16
4.5	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	18
4.6	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	18
4.7	LINGUA	18
4.8	RISERVATEZZA	18
5	PENALI.....	18



1 PREMESSA

Il presente documento disciplina il servizio di noleggio long rent di n. 1 (uno) autoveicolo per il rinnovo parco macchine della Sogei S.p.A.

Nel presente documento, ai termini di seguito specificati, viene attribuito il significato riportato per ciascuno:

- **CONSIP:** la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- **SOGEI:** la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del Servizio;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- **Contratto:** l'atto conforme allo schema di contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività previste per il servizio e la fornitura in oggetto
- **Fornitore/Società:** l'aggiudicatario del servizio
- **Responsabile delle attività contrattuali:** la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali.

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del servizio è il noleggio a lungo termine di una **SPACE 2.0 DCI 139KW BLUE EXECUTIVE EDC 190 CV – 7 posti**.

L' autoveicolo oggetto di noleggio dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- cilindrata 2000 cc;
- omologata per 7 posti;
- alimentazione diesel;
- Euro 6d-TEMP
- colore grigio titanio metallizzato;



- cambio marce sequenziale automatico;
- cerchi in lega da 19”;
- ruota di scorta di dimensioni normali;
- Sedile conducente con regolazione elettrica
- Livelli di equipaggiamento “EXECUTIVE”

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.

La Sogei sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che i veicoli siano efficienti ed idonei all’uso, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli, oltre alla ruota di scorta, dovranno essere dotati (anche del dispositivo retroriflettente di protezione individuale (giubbotto) ad alta visibilità.

L’autoveicolo dovrà essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatto salvo gli eventuali chilometri necessari alla consegna.

La Sogei potrà chiedere la sostituzione dell’autoveicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell’autoveicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, dovrà dotare l’autoveicolo noleggiato dei seguenti documenti necessari:

1. le regole da seguire per il ritiro dei veicoli, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta di veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2. l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al Conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
3. due copie di modulo blu e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada;
4. le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il Fornitore, al momento della messa a disposizione dei veicoli, dovrà, inoltre, consegnare alla Sogei, il Modulo per la predisposizione del verbale di consegna.



2.1 REQUISITI CONTRATTUALI

2.1.1 COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative, fatti salvi i casi di autoassicurazione, ove consentiti per legge (ove il rischio sarà assunto in proprio dal Fornitore), tutte prive di franchigia o scoperto.

Il Fornitore dovrà fornire l'autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati:

- i) Responsabilità civile verso terzi: dovrà coprire il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo compresi i danni cagionati dalla circolazione del veicolo in aree private, incluse le aree aeroportuali. La garanzia dovrà essere prestata con un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge e per tutta la durata contrattuale, il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
- ii) Responsabilità Civile dei Trasportati: dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata contrattuale il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
- iii) Guasti accidentali (Kasko): l'Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dall'autoveicolo in conseguenza di collisioni con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatasi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
- iv) Incendio, furto totale e parziale, compreso l'autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna: l'Assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
 - incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
 - furto o rapina (consumati o tentati) – compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina. Dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili se già previsti nel veicolo assicurato. La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo.
- v) Copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, come di seguito dettagliato:
 - eventi socio-politici: gli scioperi, i tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
 - eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto, frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
 - vandalismo: danni dovuti all'azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (art. 635 C.P.)



- rottura cristalli: in questo caso l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

vi) Dovrà essere inoltre prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dal conducente aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990). La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 150.000,00 in caso di morte ed almeno pari a €150.000,00 in caso di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'assicuratore eserciterà unicamente nei confronti del conducente del veicolo il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:

- 1) conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- 2) assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportatori, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- 3) veicolo guidato da persona in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di €1.000,00.

La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare la Sogei nelle pratiche da intraprendere (es. compilazione della contestazione amichevole, denuncia della Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc.).

Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio della Sogei i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

In caso di sinistro, la Sogei dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l'interesse della Sogei stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore.

2.1.2 AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO

Il servizio incluso nel canone mensile di base, prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo del medesimo segmento commerciale del veicolo sostituito:

- (i) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
- (ii) per furto dell'autoveicolo noleggiato;
- (iii) quando, anche a seguito della riparazione, l'autoveicolo non funzioni o funzioni in modo da non garantire la sicurezza del conducente;
- (iv) per danno grave all'autoveicolo che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti ii), iii) e iv), il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Sogei un veicolo sostitutivo per un periodo pari a 60 giorni. L'Autoveicolo dovrà essere messo a



disposizione entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio. Il servizio di vettura sostitutiva sarà garantito solo sul territorio italiano. Ai veicoli sostitutivi si applicano le medesime coperture assicurative previste nel presente Capitolato per il veicolo sostituito. In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla potrà essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna.

I veicoli potranno avere alimentazione diversa da quella della vettura a noleggio e non potranno essere oggetto di allestimento.

Resta inteso che, nel caso il Fornitore si avvalga di società di noleggio, la Sogei rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società. A tale scopo il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare la Sogei da ogni problema.

Sarà cura della Sogei comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo sostitutivo e delle persone autorizzate alla guida dello stesso. Le percorrenze effettuate dall'autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso il Centro dedicato più vicino alla sede Sogei, indicato dal Fornitore.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall'Amministrazione entro il termine massimo di 1 Giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Negli altri casi (danno grave, furto, autoveicolo riparato in modo non idoneo all'uso) la riconsegna deve avvenire entro massimo 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo. In tali casi, il contratto si intende risolto di diritto, ex art. 1456 c.c. e l'Amministrazione potrà ordinare un nuovo veicolo di pari caratteristiche.

In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti verrà addebitato alla Sogei il costo per ogni giorno o frazione di utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine, alle tariffe di noleggio vigenti al momento per la tipologia del veicolo preso in noleggio ridotte del 20%.

La Sogei, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo sostitutivo, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc..

Sarà addebitata alla Sogei ogni spesa accessoria non compresa nel servizio veicolo sostitutivo (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato, ecc).

Sarà comunque addebitata alla Sogei ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, ecc).

2.1.3 PNEUMATICI

Per l'autoveicolo oggetto di noleggio, oltre la ruota di scorta, è prevista la fornitura Illimitata Inclusi i pneumatici Termici che Sogei avrà la facoltà di chiedere per l' autovettura oggetto del noleggio.

Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta i veicoli abbiano percorso 40.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei



pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l'uso del veicolo. In ogni caso, la Sogei potrà sempre usufruire dei suddetti quantitativi durante la durata contrattuale, previa richiesta esplicita da parte della Sogei stessa.

È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell'altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.

La Sogei potrà richiedere al Fornitore di montare pneumatici invernali o di disporre di catene. Questi sarà tenuto a fornirli, previo accordo con la Sogei, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi saranno remunerati separatamente. In alternativa la Sogei potrà approvvigionarsene a propria cura e spese, ma sarà responsabile di eventuali danni derivanti da uso di dispositivi non autorizzati o non conformi a quanto riportato nel libretto di circolazione o nelle istruzioni della casa costruttrice del veicolo o nella documentazione del Fornitore.

3 SERVIZI CONNESSI AL NOLEGGIO

3.1 CONSEGNA DEL VEICOLO E DECORRENZA DEL NOLEGGIO

La consegna dovrà avvenire in un Giorno lavorativo dalle ore 9:00 alle ore 17:00. Il Fornitore invierà comunicazione scritta alla Sogei (lettera, fax, e-mail) almeno 3 (tre) Giorni lavorativi prima della messa a disposizione del veicolo, all'interno della quale comunicherà il luogo di consegna, che dovrà essere nel Centro dedicato più vicino alla sede Sogei, e la data prevista per la consegna del veicolo, fatto salvo quanto previsto per la mancata consegna.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione l'autoveicolo per la consegna entro 180 giorni, che inizieranno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. I tempi massimi di consegna potrebbero essere prorogati di 30 giorni se il periodo che intercorre tra la sottoscrizione del contratto e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1).

Il Fornitore dovrà tenere aggiornata la Sogei su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna.

Il ritiro dei veicoli da parte della Sogei dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'autoveicolo.



Qualora il veicolo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.

Al momento del ritiro il veicolo dovrà essere dotato di certificato assicurativo, della carta verde, della carta di circolazione e dei documenti necessari indicati nel paragrafo 2.1. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista) e documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza. L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

La persona delegata dalla Sogei, all'atto del ritiro, dovrà constatare che i veicoli siano conformi al contratto emesso e sottoscrivere, per conto della Sogei, il verbale di consegna del Fornitore.

Il verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- N° di protocollo del contratto di riferimento;
- durata contrattuale,
- percorrenza contrattuale,
- descrizione del veicolo, targa, telaio, colore,
- presenza a bordo di quanto previsto al precedente capoverso (contrassegno e certificato assicurativo, ecc.),
- presenza di chiave Master,
- km alla consegna,
- data e ora consegna,
- presenza ruota di scorta regolare,
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Una copia del verbale rimarrà in possesso del Fornitore, l'altra sarà consegnata alla persona delegata che ritira il veicolo.

Il verbale di consegna sarà parte integrante del contratto di noleggio tra le parti.

3.2 MANUTENZIONE

Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autoveicolo. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Sogei ad esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all'Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino dell'autoveicolo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati alla Sogei. Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l'intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.



Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste nel paragrafo 2.1.2.

All'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, la persona delegata dalla Sogei provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dalla Sogei.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, la Sogei, a seguito di comunicazione scritta ufficiale inviata al Fornitore, potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo.

Sono a carico della Sogei:

- il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
- additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- il carburante;
- il lavaggio interno ed esterno.

Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24).

La Sogei si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

In caso di sinistro, la Sogei dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nel par. 2.1.1.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del veicolo.



Qualora in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, la Sogei ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, potrà richiedere tale modifica al Fornitore, previo conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza.

Qualora la Sogei abbia necessità di variare la tipologia contrattuale anche per quanto riguarda la durata, si accorderà col Fornitore per le modalità di conguaglio.

3.3 RIPARAZIONE DI CARROZZERIA, REVISIONI E CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO

Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte della Sogei, pena la mancata riparazione dell'autoveicolo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.

È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzacvetri, sedili, guarnizioni, ecc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte della Sogei per i quali verranno addebitati alla stessa gli importi derivanti dal ripristino dell'autoveicolo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati determinati in base alle tariffe di mercato.

L'autoveicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore. Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Sogei le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione e, qualora coincidenti, alle operazioni di controllo dei gas di scarico.

Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con la Sogei. Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, sono a carico del Fornitore. La Sogei non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore; la Sogei sarà, invece, responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove l'auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul veicolo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere Sogei. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico della stessa Sogei qualora non abbia messo a disposizione il veicolo da sottoporre a verifica.

3.4 SOCCORSO STRADALE

Il soccorso stradale dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:

- traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino ad un Centro di Servizio ove possano essere riparati i danni oppure possano essere eseguiti piccoli interventi risolutivi in loco;



- in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, assistenza al conducente ed ai passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizio più vicino del Fornitore, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc.;
- qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 50 km dal comune di residenza della Sogei, trasferimento a proprie spese del veicolo e riconsegna dello stesso presso il Centro dedicato più vicino alla Sogei.

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora la Sogei usufruisca di interventi di soccorso stradale non preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuto al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.

Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata alla Sogei. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora l'autoveicolo debba essere munito di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Sogei.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali di seguito descritte oltre che l'addebito delle spese sostenute dalla Sogei.

Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rimpatriare l'autoveicolo.

3.5 CENTRI DI SERVIZIO

Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato. Il Fornitore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Fornitore è tenuto a garantire un minimo di 4 (quattro) Centri di servizio nel territorio comunale della città di Roma in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Fornitore dovrà comunque garantire l'assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale entro un tempo massimo pari a 7 (sette) giorni lavorativi a decorrere dalla data della richiesta di intervento. Il Centro di servizio o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna dell'autoveicolo in tutti i Giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00). Presso la rete di punti di assistenza l'autoveicolo noleggiato potrà fruire degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario.



Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Fornitore si impegna, altresì, a rendere disponibili, su richiesta della Sogei, Centri di servizio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Fornitore, in località che la stessa ritenga necessarie, qualora il più vicino Centro di Servizio si trovi ad oltre 20 km di distanza dalla sede della Sogei. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Sogei in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità del contratto relativo all'elenco dei Centri di Servizio. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere alla Sogei ad ogni richiesta, l'elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.

3.6 RESTITUZIONE DEL VEICOLO

Sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione assegnataria almeno 30 giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la restituzione. È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, la Sogei è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

I veicoli saranno riconsegnati dalla Sogei, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna (o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore) e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non vengono ricondotti al normale stato di usura. Durante il corso di validità dei contratti attuativi, il Fornitore potrà indirizzare alla Sogei, anche attraverso i canali di comunicazione previsti dalla convenzione, comunicazioni per sensibilizzarle al corretto uso dei veicoli assegnati. Nel Manuale Operativo consegnato dal Fornitore, sono descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il Fornitore è tenuto a redigere un verbale di riconsegna del veicolo (Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna), nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria o di meccanica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dalla Sogei o da persona da questa incaricata. Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel verbale di riconsegna dal Fornitore o da altra società dallo stesso autorizzata per il ritiro dell'autoveicolo, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e, quindi, la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine. Qualora non espressamente prevista dal Fornitore, la Sogei potrà richiedere la perizia al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio potrà prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo, annotate nel verbale di riconsegna e sottoscritte dalla Sogei o da persona da lei incaricata, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati (attivi o passivi), saranno addebitate per intero alla Sogei, previa dichiarazione di congruità di questa, qualora eccedano una soglia di tolleranza di € 250,00 + IVA per veicolo.

Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o modifiche all'allestimento non preventivamente autorizzati dal fornitore saranno a totale carico della Sogei.



3.7 GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Con la sottoscrizione del contratto, la Sogei manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro.

Non appena ricevuta la notifica del verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, il Fornitore darà comunicazione alla Sogei dell'avvenuta notifica (via fax o via e-mail); la Sogei, una volta ricevuto il verbale rinotificato dall'Autorità verbalizzante di cui sopra, provvederà a processarlo con le modalità ritenuta più idonea, provvederà al pagamento della sanzione medesima.

Il Fornitore potrà addebitare alla Sogei una somma forfettaria per la gestione delle multe pari ad Euro 7,50 (Iva esclusa e comprensiva delle spese di spedizione) per ogni singola notifica.

La Sogei dovrà comunque attivarsi, sin dalla data di inizio del noleggio, con gli uffici competenti per il rilascio di permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, ecc.) qualora la Sogei ne abbia diritto. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

La Sogei potrà adottare soluzioni, preventive ed alternative alle modalità ordinarie di legge, per la gestione delle multe, con le autorità preposte dandone comunicazione al Fornitore.

La Sogei potrà inoltre autorizzare espressamente il Fornitore a provvedere al pagamento delle sanzioni amministrative. In tale caso il Fornitore provvederà al pagamento della sanzione amministrativa con diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato mediante addebito in fattura.

In caso di veicoli sostitutivi o in preassegnazione, il Fornitore si adopererà affinché la Sogei possa servirsi di autoveicoli sostitutivi o in preassegnazione di sua proprietà.

Qualora il Fornitore non disponga di tale soluzione, potrà mettere a disposizione della Sogei veicoli sostitutivi o in preassegnazione di altri soggetti (ad es. società di noleggio a breve termine).

Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione obbligatoria, il costo per la gestione della rinotifica sarà pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

4 ENTITÀ E DURATA DEL NOLEGGIO

La durata contrattuale prevista per la fornitura è di 48 (quarantotto) mesi dalla data di stipula del contratto. Il canone corrisposto per l'autovettura è mensile.

Per l'autovettura è previsto una percorrenza chilometrica massima pari a 100.000 (centomila) km.

Qualora il valore massimo di percorrenza chilometrica dovesse essere esaurito prima del termine del contratto, al fornitore, verrà comunque corrisposto il canone mensile fino al 48° (quarantottesimo) mese, ma, alla scadenza,



alla Sogei verranno addebitati i chilometri eccedenti la percorrenza contrattuale prevista, senza alcuna franchigia; l'addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% dell'importo (es. contratto 48 mesi/100.000 km con percorrenza a fine contratto di 104.100 km. Saranno addebitati 4.100 km).

Più precisamente, il costo del singolo chilometro in eccesso sarà calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = (0,30 * \text{Canone} * N) / \text{km}$$

Dove

P = costo per singolo km in eccesso rispetto ai 100.000 km

0,30 = coefficiente di abbattimento

Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa) offerto

N = 48 mesi

Km = 100.000 km

4.1 MANCATA CONSEGNA E PREASSEGNAZIONE OBBLIGATORIA

In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori degli autoveicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego) che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 3.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare alla Sogei una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto del contratto. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Sogei con un preavviso minimo di 5 (cinque) Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.

In seguito alla comunicazione del ritardo, la Sogei potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 (tre) giorni solari dal ricevimento della richiesta, un veicolo sostitutivo di medesimo o inferiore segmento commerciale con un importo decurtato del 20% rispetto a quello previsto per il veicolo noleggiato (preassegnazione obbligatoria).

La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Sogei) comporterà l'addebito al Fornitore delle penali previste nel presente Capitolato.

La Sogei, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione obbligatoria, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo sostitutivo nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo, presenza di carburante, etc..

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro. Sarà comunque addebitata alla Sogei ogni spesa accessoria non compresa nel servizio di



preassegnazione (es. carburante mancante, spese di consegna o ripresa al domicilio specificato dall'Amministrazione Assegnataria, ecc). I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, ecc).

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati e, pertanto, le franchigie stesse dovranno essere coperte dal Fornitore e nulla sarà dovuto dalla Sogei a tale titolo.

Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, la Sogei rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta società salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico.

Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare la Sogei da ogni problema. Sarà cura della Sogei comunicare al Fornitore il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non sarà considerato come periodo contrattuale.

4.2 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI

Qualora lo ritengano opportuno, in aggiunta a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, la Sogei potrà segnalare per iscritto al Fornitore, le carenze riscontrate relative ai Prodotti forniti o servizi resi.

Il Fornitore è tenuto a inviare alla Sogei le proprie deduzione entro 5 (cinque) Giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. In mancanza di tali deduzioni il reclamo si intenderà accettato.

4.3 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

La Società dovrà comunicare a Sogei, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del contratto, il nominativo del proprio rappresentante, designato quale responsabile delle attività contrattuali e del coordinamento delle stesse.

La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento ed all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà cura del responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle connesse attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Al fine di assicurare il coordinamento delle attività del servizio, il responsabile contrattuale dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione della attività connesse ai servizi richiesti.

4.4 INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO DEI VEICOLI

Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, la Sogei si atterrà alle indicazioni di seguito elencate.

L'autoveicolo sarà condotto seguendo scrupolosamente le norme del Codice della strada. La Sogei si assumerà qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.



L'autoveicolo sarà sempre condotto con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati alla Sogei oltre agli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati alla Sogei medesima.

La Sogei si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della strada vigenti al momento e con almeno 1 anno di esperienza alla guida. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente della Sogei o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.

La Sogei si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione all'autoveicolo in noleggio.

La Sogei sarà custode dell'autoveicolo e si assumerà l'obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l'effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento.

Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura della Sogei avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.

L'Amministrazione non apporterà modifiche all'autoveicolo e non apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Fornitore.

La Sogei si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati alla Sogei medesima.

La Sogei si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi ogni 500-600 km (o comunque secondo quanto previsto nel Manuale Operativo) e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati alla Sogei medesima.

La Sogei controllerà costantemente la pressione dei pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

In caso di furto, la Sogei provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria ed a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna di questi comporterà l'intero addebito del valore del veicolo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, la Sogei seguirà le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modulo blu e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall'accadimento via fax e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.



La Sogei è tenuta a dare comunicazione scritta a tutti i conducenti delle indicazioni sopra riportate ed a vigilare sul conseguente rispetto delle medesime indicazioni da parte dei conducenti dei veicoli.

4.5 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società s’impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente e degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria presso cui dovranno essere svolte le attività contrattuali, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 26 del citato decreto.

4.6 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni o richieste scambiate tra Sogei ed il Fornitore devono essere effettuate utilizzando i canali di comunicazione descritti nel presente documento e nel rispetto degli standard previsti dalla Sogei.

Al fine di assicurare il coordinamento del servizio, il responsabile delle attività contrattuali dovrà garantire la reperibilità negli orari di esecuzione del servizio. A tal fine la Società comunicherà alla Sogei, prima della stipula del contratto, un numero di telefono, almeno due numeri di fax e un indirizzo di e-mail ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all’esecuzione delle attività contrattuali.

L’organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente alla Sogei eventuali modifiche.

4.7 LINGUA

La redazione della documentazione e le riunioni di lavoro saranno in lingua italiana.

4.8 RISERVATEZZA

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e qualunque informazione di cui venga a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto della presente nota tecnica.

5 PENALI

Di seguito sono indicate le penali in caso di ritardo nell’espletamento dei servizi oggetto di noleggio unitamente ai relativi servizi di assistenza e manutenzione



- a) in caso di ritardo non imputabile alla Sogei, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto ai termini indicati al par. 3.1 del presente Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno solare di ritardo, alla Sogei una penale pari all'1% del valore della parte contratto di noleggio relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di ritardo non imputabile alla Sogei, a forza maggiore, a caso fortuito o al Fornitore, rispetto alla seconda data di consegna dell'autoveicolo di cui al par. 4.1 del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ciascun giorno solare di ritardo, alla Sogei una penale pari al 1% del valore della parte del contratto di noleggio relativa al veicolo oggetto di ritardo fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) In caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella consegna dell'autoveicolo sostitutivo rispetto ai termini stabiliti nel par.2.1.2 del presente Capitolato Tecnico, ovvero, in caso di inadempimento degli obblighi di sostituzione del veicolo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, per ciascun giorno solare di ritardo, alla Sogei, una penale pari al 1% della parte del contratto di noleggio relativa al veicolo oggetto di sostituzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d) in caso di mancata prestazione, non imputabile alla Sogei ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nei termini previsti nel par. 3.4 del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Sogei una penale pari al 1% della parte del contratto di noleggio relativa al veicolo oggetto dell'inadempimento, oltre all'addebito delle spese sostenute dalla Sogei, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) in caso di ritardo, rispetto ai termini previsti al par. 3.5 del presente Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Sogei, per ogni giorno solare di ritardo, di una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.